

trattamento di quiescenza, ossia complessivamente circa L. 179.000, salvo le economie che potranno derivare dalle opzioni di cui al N. 5.

Il Consiglio,

Udite le comunicazioni del Direttore Generale,

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Permanente nella sua adunanza del 21 ottobre corr.;

approva la concessione delle suddette provvidenze a favore degli impiegati e subalterni ex combattenti, decorati ed invalidi di guerra o per la Causa Nazionale con effetto dal 1° gennaio 1931, prendendo atto dell'impegno del Direttore Generale stesso che la spesa a cominciare dal 1932 sarà compensata con economie di bilancio.

o o

g- Disposizione aggiuntiva all'art. 29 del Regolamento Interno per regolare la posizione degli impiegati chiamati alle armi per soddisfare agli obblighi di leva -